RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 120

Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione

Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.

Abrogato dal 1 febbraio 1979 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	IX — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-120-revisione-dei-provvedimenti-emanati-in-base-alle-norme-anteriori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it